



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
CNA TOSCANA



Firenze, li 23.09.2013

All'Assessore Regionale
Ambiente e Energia
Anna Rita Brammerini

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Ruolo e funzioni delle Regioni.

Egr. Assessore,

come è noto il DPR 74 del 16 aprile 2013 che regola le attività di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, ispezione degli impianti termici, è entrato in vigore lo scorso 12 luglio ed era atteso da alcuni mesi.

Diverse sono le novità che sono state introdotte, di seguito si riportano le principali:

- 1) E' definito impianto termico l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. **Quindi, per la prima volta la legislazione sull'efficienza energetica si occupa anche della climatizzazione estiva.**
- 2) E' confermato che il controllo e l'eventuale manutenzione dell'impianto e degli apparecchi devono essere effettuate secondo le indicazioni e la periodicità dell'installatore o, qualora mancanti, secondo le indicazioni del costruttore dell'apparecchio. **Non esiste quindi una cadenza obbligatoria uguale per tutti per l'effettuazione del controllo e dell'eventuale manutenzione.**
- 3) **Viene con chiarezza precisato che cosa diversa è il controllo di efficienza energetica dell'impianto. Questo deve essere eseguito su impianti di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW.**
- 4) Con un successivo decreto (atteso in tempi brevi) saranno soppressi gli attuali "libretto di Impianto" e "libretto di centrale" che dovranno essere sostituiti da un nuovo "libretto d'impianto per la climatizzazione". Tale libretto dovrà essere utilizzato per impianti di riscaldamento di qualsiasi potenza e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kW. Saranno emanati anche nuovi modelli per i rapporti di controllo che andranno a sostituire gli attuali allegati F e G.
- 5) Sono modificate le formule per il calcolo del rendimento minimo di combustione ammissibile per i generatori. Nella gran parte dei casi i valori finali non cambiano, ad

eccezione del valore per i generatori installati dopo l'8/10/2005 che viene ridotto di un punto.

- 6) Sono introdotte delle soglie di riferimento per i parametri di efficienza energetica dei condizionatori e delle pompe di calore: non possono variare di oltre il 15% dai valori di collaudo.
- 7) **Le ispezioni sull'efficienza energetica degli impianti termici viene affidata alle Regioni e non più a Province e Comuni. Le Regioni dovranno realizzare un catasto degli impianti termici.**
- 8) I contratti per Terzo Responsabile potranno essere sottoscritti solo in presenza di impianti conformi alle norme tecniche o con preciso impegno di adeguamento. In presenza di impianti non conformi non può essere affidata la delega al terzo responsabile.

Come Lei saprà **le Regioni potranno intervenire modificando in parte le prescrizioni della legge ed avranno un ruolo assolutamente fondamentale per governare questo specifico settore.**

In Toscana sono molte le imprese direttamente interessate dall'evoluzione della norma in oggetto, Le chiediamo una Sua cortese disponibilità ad incontrarci per poter avere riscontro su come la Regione Toscana affronterà il tema.

Certi della Sua attenzione e sensibilità si resta in attesa di riscontro alla presente, con l'occasione di rivolgono cordiali saluti.

Il Presidente
Valter Tamburini



Il Presidente
Giovan Battista Donati



